

Legge n. 136/2018: principali novità fiscali

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018, n. 293, la legge 17 dicembre 2018, n. 136 ("Legge"), in vigore dal 19 dicembre 2018, che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119. Di seguito si propone una prima sintesi delle principali novità fiscali rispetto alle disposizioni già previste dal D.L. n. 119/2018 (in merito al quale si cfr. nostra newsletter del 24 ottobre 2018).

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti

È stato ridotto da **30 a 20 milioni** di euro il valore minimo degli investimenti per l'accesso all'istituto dell'interpello sui nuovi investimenti effettuati in Italia, da imprese residenti o straniere, da cui derivano significative e durature ricadute sull'occupazione.

Tale disposizione si applica alle **istanze di interpello presentate** dai contribuenti a decorrere dal **1° gennaio 2019**.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Per quanto attiene l'accesso alla definizione agevolata del PVC, viene confermato che la stessa deve riguardare l'intero contenuto dello stesso ed è ammessa solo con riferimento a quelli consegnati entro **consegnati entro il 24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del DL n. 119/2018).

La definizione si realizza mediante la presentazione, entro il **31 maggio 2019**, della dichiarazione di regolarizzazione per i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini dell'accertamento e il versamento delle imposte relative alle violazioni contestate per ciascun periodo d'imposta, **senza sanzioni ed interessi**, in un'unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali di pari importo.

La legge di conversione ha previsto che il versamento delle rate successive alla prima debba essere effettuato **entro l'ultimo giorno di ogni trimestre**. Gli interessi legali, previsti in caso di pagamento rateale, devono essere calcolati a partire dal giorno al termine della prima rata.

Proroga del meccanismo del *reverse charge*

Mediante l'inserimento del comma 2-*bis*, nell'articolo 2 del DL n. 119/2018 è stata prorogata **fino al 30 giugno 2022** l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* alle seguenti cessioni in scadenza al **31 dicembre 2018**:

- apparecchi terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione e non più anche a quelle di loro componenti ed accessori;
- console da gioco, tablet PC e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- quote di emissione di gas a effetto serra;

- unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- gas e energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – Rottamazione-ter

In sede di conversione del DL n. 119/2018 sono state apportate alla c.d. rottamazione -ter delle modifiche relative alle modalità di pagamento delle somme dovute e agli effetti derivanti dalla presentazione dell'istanza per accedere alla stessa.

Per quel che concerne le modalità di pagamento delle somme dovute:

- a) viene elevato da **10 a 18** il numero delle rate, in caso si opti per il pagamento rateale;
- b) è riformulata la **tempistica** del versamento: la scadenza del versamento delle prime due rate, pari ciascuna al 10% del totale dovuto, resta confermata al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate (ognuna pari al 5% del dovuto) devono essere corrisposte ogni trimestre in luogo delle precedenti scadenze semestrali.

Anno	Scadenze previste dal DL n. 119/2018	Scadenze previste dalla Legge n. 136/2018
2019	31 luglio, 30 novembre	31 luglio, 30 novembre
2020	31 luglio, 30 novembre	28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre
2021	31 luglio, 30 novembre	28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre
2022	31 luglio, 30 novembre	28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre
2023	31 luglio, 30 novembre	28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre

Viene disposto che il tardivo versamento delle rate **non superiore a 5 giorni** rispetto alla scadenza ordinaria non produca la decadenza della rottamazione e non si applichino interessi al ritardato versamento. Tale previsione trova applicazione anche per i versamenti dovuti dai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis. Infine, viene stabilito che a seguito della presentazione dell'istanza per aderire alla rottamazione-ter è ammesso il rilascio del **DURC**.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le modifiche più significative in materia di pacificazione fiscale introdotte dalla legge n. 136/2018 sono quelle relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Nello specifico, viene previsto che:

- a) in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita versando il **90%** del valore della stessa (non più il 100%);
- b) nel caso in cui sia **soccombente l'Agenzia delle entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale, le controversie possono essere definite mediante il pagamento del **40%** (vs. precedente 50%) **valore della lite** in caso di soccombenza in primo grado e del **15%** (vs. precedente 20%) **del valore della controversia** in caso di soccombenza in secondo grado;
- c) in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo è dovuto per intero con riferimento alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nella misura ridotta (40% in primo grado e 15% in secondo grado) per la parte di atto annullata;

- d) le controversie pendenti innanzi alla **Corte di Cassazione** alla data del 24 ottobre 2018, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in **tutti** i gradi di giudizio possono essere definite col pagamento del **5%** del valore della controversia;
- e) gli **enti territoriali** possono stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione della definizione agevolata delle liti anche alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte un **proprio ente strumentale**.

Disposizioni in materia irregolarità formali

Viene integralmente eliminata la disciplina che prevedeva la presentazione della dichiarazione integrativa speciale, la quale è stata sostituita con una sanatoria per le irregolarità formali. Nello specifico è stabilito che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, IVA, IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al **24 ottobre 2018**, possono essere regolarizzate mediante la loro **rimozione** e il versamento di una somma pari ad **euro 200,00** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento delle somme dovute avviene in **due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019** e il **30 marzo 2020**.

Sono esclusi dalla regolarizzazione:

- a) gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*);
- b) l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- c) le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018.

In deroga al principio dell'irretroattività delle norme tributarie, viene disposta la proroga di due anni dei termini dell'accertamento limitatamente alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015.

Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali

Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

Con l'avvio dal **1° gennaio 2019**, dell'obbligo di fatturazione elettronica, è stato introdotto un esonero strutturale da tale obbligo per i soggetti operanti nel terzo settore, che applicano il regime forfettario di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, stabilendo che:

- a) se hanno conseguito, nell'anno precedente, proventi dall'attività commerciale **fino ad euro 65.000** sono esonerati dall'obbligo della fattura elettronica;
- b) se hanno conseguito, nell'anno precedente, proventi dall'attività commerciale **superiori ad euro 65.000** devono garantire che la fattura elettronica sia emessa, per loro conto, dai cessionari/committenti.

Viene inoltre previsto che i cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia devono adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni di sponsorizzazione e pubblicità per conto dei soggetti aderenti al regime di cui alla legge n. 389/1991.

Infine, per i soli soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta con **cadenza mensile** il periodo di moratoria fino al 30 giugno 2019 è esteso fino al 30 settembre 2019.

In altri termini:

- **non sarà applicata alcuna sanzione** al contribuente che emetterà la fattura elettronica oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla **liquidazione di periodo**;
- si applica la sanzione nella **misura ridotta del 20%** se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione del **periodo successivo**.

Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Per il **2019**, sono **esonerati** dall'emissione della fattura elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità

Si demanda all'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di fatturazione elettronica da parte dei soggetti che effettuano servizi di pubblica utilità nei confronti di privati consumatori, dei quali non si dispone di dati anagrafici corretti o completi. Tali regole valgono soltanto per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005.

Disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal **2020** l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA le bozze:

- a) dei registri IVA vendite ed IVA acquisti;
- b) delle liquidazioni periodiche IVA;
- c) della liquidazione annuale IVA.

I soggetti che convalideranno o integreranno tutti i documenti predisposti in bozza dall'Agenzia saranno esonerati dall'ordinaria tenuta dei registri IVA, ma dovranno continuare a tenere il registro degli incassi e pagamenti, salva l'opzione per la tenuta dei registri con imputazione dei costi e ricavi in base alla data di registrazione.

Disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

Si demanda all'emanazione di un Decreto Ministeriale l'individuazione dei motivi e delle modalità con cui la Pubblica Amministrazione può comunicare il rifiuto delle fatture elettroniche, al fine di evitare abusi della procedura e armonizzare il processo di fatturazione elettronica verso la PA e verso i privati.

Rif. Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2018, n. 293.